

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 1999/39/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1999

che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

- (1) considerando che secondo l'articolo 6 della direttiva 96/5/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 98/36/CE <sup>(4)</sup>, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini ed i livelli massimi necessari di tali sostanze devono essere definiti senza indugio;
- (2) considerando che le divergenze nella disciplina sui livelli massimi di residui di antiparassitari in tali prodotti ostacolano gli scambi tra determinati Stati membri;
- (3) considerando che le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nella direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE <sup>(6)</sup>, nella direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE della Commissione <sup>(8)</sup>, nella direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale <sup>(9)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE, nonché nella direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi

gli ortofrutticoli <sup>(10)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE, fanno salve le disposizioni specifiche applicabili agli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

- (4) considerando che, tenuto conto degli obblighi assunti dalla Comunità a livello internazionale, in assenza di sufficienti riscontri scientifici pertinenti, il principio della precauzione consente alla Comunità di adottare misure provvisorie sulla base dei dati pertinenti a disposizione, in vista di un'ulteriore valutazione del rischio e di una revisione delle misure entro un ragionevole periodo di tempo;
- (5) considerando che, sulla base dei due pareri formulati il 19 settembre 1997 e il 4 giugno 1998 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, al momento sussistono dubbi circa l'adeguatezza degli attuali valori della dose giornaliera ammissibile (DGA) ai fini della tutela della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia; che i dubbi espressi non riguardano solo gli antiparassitari e i loro residui, ma anche le sostanze chimiche pericolose e che la Commissione valuterà pertanto la possibilità di fissare non appena possibile i livelli massimi di metalli pesanti negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;
- (6) considerando che, di conseguenza, per i prodotti utilizzati a fini di un'alimentazione particolare destinati ai lattanti e ai bambini è opportuno adottare un limite estremamente basso comune a tutti gli antiparassitari in attesa di un controllo scientifico caso per caso e della valutazione di tali sostanze;
- (7) considerando che tale limite unico estremamente basso deve essere fissato a 0,01 mg/kg, pari dunque al livello minimo rilevabile;
- (8) considerando che la Commissione, in collaborazione con le parti interessate, si adopererà per concludere al più presto la revisione fissando adeguati livelli massimi sulla base di riscontri scientifici, che verranno inserite nel nuovo allegato VII;

<sup>(1)</sup> GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 12.6.1998, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33.

<sup>(7)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

<sup>(8)</sup> GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.

<sup>(9)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

<sup>(10)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.